

## Ratio Consulting srl

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10  
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323  
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.  
C.F. - P. iva - Reg. Imp. RA: 02356220398  
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10  
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446  
info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, lì 9 gennaio 2015

CIRCOLARE CLIENTI N. 2/2015

## FINANZIARIA 2015

(Legge n. 190/2014)

*si prega di leggere con attenzione  
e conservare ad uso interno*

Il 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la "FINANZIARIA 2015", ecco le principali novità:

### Novità Irap

É riconosciuta la deduzione dalla base imponibile Irap dell'intero costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La norma, infatti, prevede, oltre alle deduzioni già presenti, anche una deduzione per un importo pari alla differenza tra il costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni già previste.

Tale novità è applicabile da tutte le imprese e lavoratori autonomi a decorrere dal periodo di imposta 2015.

Una ulteriore deduzione è stata poi prevista a favore dei produttori agricoli/società agricole per ogni lavoratore dipendente che abbia svolto almeno 150 giornate nel corso dell'anno e con contratto almeno triennale.

Per i soggetti senza dipendenti, che quindi non possono fruire della nuova disposizione, è stato previsto un credito di imposta pari al 10% dell'Irap lorda. Tale credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 successivamente alla presentazione della dichiarazione Irap relativa al 2015.

Sono abrogate le disposizioni che prevedevano la riduzione dell'**aliquota Irap** che rimane pertanto al **3,9%** per la maggior parte dei contribuenti.

### Sgravi per assunzioni a tempo indeterminato

A partire dall'anno 2015 sono riconosciuti ai datori di lavoro privati importanti sgravi contributivi per un periodo massimo di 36 mesi. Lo sgravio è connesso all'assunzione a tempo indeterminato di personale dipendente e consiste nell'esonero per 36 mesi dal pagamento di contributi previdenziali (escluso l'INAIL) nel limite massimo di € 8.060 annuo per dipendente e non è cumulabile con altri esoneri.

Tale agevolazione è esclusa:

- Per i lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato o per i quali lo sgravio sia già stato usufruito in precedenti assunzioni;
- Con riferimento ai dipendenti che nei 3 mesi precedenti al 1/1/15 hanno già in essere un

contratto di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro.

### Nuovo regime forfettario

È stato introdotto un nuovo regime forfettario che sostituisce il regime dei minimi, nuove iniziative produttive e dei cd. Ex minimi.

Invieremo a breve una circolare dettagliata su questo regime, limitandoci qui ad elencarne le principali caratteristiche.

I soggetti che aderiscono al nuovo regime:

- Sono esonerati dall'applicazione e dal versamento iva, salvo per gli acquisti di beni Intra UE per importi superiori a € 10.000 e per i servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
- Non possono esercitare il diritto alla detrazione iva a credito;
- Non sono soggetti a ritenuta alla fonte su ricavi/compensi;
- Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- Non sono soggetti agli studi di settore/parametri;
- Sono esonerati dalla comunicazione Clienti e fornitori;
- Sono esonerati dalla comunicazione Black list.

Il reddito viene determinato forfettariamente applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività che varia in base all'attività esercitata.

Al reddito così determinato, dedotti gli oneri contributivi pagati, è applicata una aliquota di imposta del 15%.

### Dichiarazione Iva

È stato previsto l'obbligo di presentazione della **dichiarazione iva annuale** in forma autonoma non essendo più possibile l'inclusione della stessa nel modello Unico. L'invio telematico dovrà avvenire entro il **28 FEBBRAIO** di ogni anno.

A seguito del nuovo adempimento è stato abrogato l'obbligo di invio della "Comunicazione dati Iva".

Tale nuova previsione è applicabile a decorrere dalla Dichiarazione Iva relativa al 2015 (Febbraio 2016).

### Rivalutazione terreni e partecipazioni

È stata ripredispesa la possibilità di rideterminare il costo di acquisto alla data del 01/01/2015 di:

- Terreni edificabili e agricoli;
- Partecipazioni non quotate in mercati regolamentati,

posseduti da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e da enti non commerciali.

Per effettuare la rivalutazione occorre entro il 30/06/15 provvedere:

- alla redazione ed asseverazione della perizia di stima;

- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni non qualificate e all'8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

### Estensione del Reverse Charge

È stato esteso il meccanismo del reverse-charge (inversione contabile) a:

- Prestazioni di servizi relativi ad edifici quali:
  - pulizia;
  - demolizione;
  - installazione di impianti;
  - completamento;
- Cessioni di gas e energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore;
- Cessioni di beni verso ipermercati, supermercati e discount alimentari (in questo ultimo caso manca l'emanazione dell'apposita autorizzazione UE per rendere efficace questo nuovo caso di inversione contabile).

### SPLIT PAYMENT

È stato introdotto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'Iva per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici.

In tali operazioni infatti, l'Ente Pubblico provvederà direttamente a versare l'iva all'Erario pagando di conseguenza al proprio fornitore solo l'imponibile indicato in fattura.

Per i contribuenti interessati da tale meccanismo (fornitori degli Enti Pubblici) è possibile richiedere il rimborso del credito iva ed è stato previsto che questo avvenga in via prioritaria rispetto agli altri contribuenti per la parte di credito rimborsabile relativo a tali tipologie di operazioni.

Il regime dello "Split Payment" si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015.

### Aumento limite tracciabilità Associazioni sportive L 398/91

È passato da € 516,46 a € 1.000 il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti/versamenti per le società, associazioni e altri enti sportivi.

L'inosservanza dell'obbligo comporta la decadenza del regime forfettario di cui alla L. 398/81 e l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065.

### Estensione regime Rottami

Anche le cessioni di bancali in legno (pallet) sono assoggettate al regime iva dei Rottami (ex art. 74 Dpr 633/72) nel caso di utilizzo successivo al primo.

### TFR in busta paga

Per i periodi dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, hanno la facoltà di richiedere

di percepire la quota TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione.

Detta scelta non può essere revocata e non può essere effettuata dai lavoratori domestici e dai lavoratori agricoli.

La quota di TFR in busta paga:

- È soggetta a tassazione ordinaria;
- Non è imponibile ai fini previdenziali;
- Non concorre alla formazione della base imponibile per il riconoscimento del bonus degli 80€.

I datori di lavoro che non intendono utilizzare risorse proprie per la corresponsione del Tfr, è possibile accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciato da uno specifico Fondo istituito presso l'INPS.

### **Detrazione lavori di riqualificazione energetica**

La detrazione IRPEF/IRES per lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.

Tale detrazione spetta anche per le spese (se documentate e rimaste a carico del contribuente) sostenute per:

- Interventi su parti comuni condominiali;
- Acquisto e posa in opera di schermature solari sostenute nel periodo 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 nel limite di € 60.000.
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (es. Caldaia a pellet) sostenute nel periodo 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 nel limite di € 30.000.

### **Detrazione interventi di recupero patrimonio edilizio**

La detrazione IRPEF relativa a lavori per il recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.

È prorogata inoltre al 31 dicembre 2015 la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ per un importo non superiore a € 10.000.

Ora tali spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

### **Acquisto/assegnazione immobili ristrutturati**

È stato allungato da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale l'impresa ristrutturatrice/cooperativa può cedere l'unità immobiliare consentendo all'acquirente di beneficiare della detrazione Irpef del 50%(fino al 31/12/2015) o del 36% (dal 01/01/16).

### **Credito di imposta per Ricerca & Sviluppo**

Il credito spetta a tutte le imprese (indipendentemente dalla forma/regime contabile adottato e settore) che abbiano effettuato investimenti in ricerca e sviluppo.

Sono agevolabili le seguenti spese:

- a) personale altamente qualificato impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e comunque di costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
- c) costi di ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti / organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
- d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un'invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo annuo massimo di € 5 milioni nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015.

L'investimento minimo deve essere pari a € 30.000.

Il credito di imposta, indicato nel modello Unico, non ha rilevanza ai fini Ires/Irpef e Irap e può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.

L'importo del credito di imposta deve essere certificato dal revisore legale o dal collegio sindacale.

Le imprese non soggette a revisione legale e prive del collegio sindacale, hanno comunque l'obbligo di avvalersi della certificazione di un revisore legale o una società di revisione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.